

DECRETO LEGISLATIVO 24 Luglio 1996, n. 434

NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE RECANTI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 FEBBRAIO 1983, NR. 89 CONCERNENTE L'ORDINAMENTO SCOLASTICO IN PROVINCIA DI BOLZANO.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE E RELATIVO PERSONALE

1. Premessa

- Una duplice competenza istituzionale attuata nel dialogo attraverso intese e con ruoli specifici propri: **l'istituzione Chiesa cattolica** con particolare riferimento alla S. Sede - C.E.I. e Ordinario Diocesano - **L'Istituzione statale e provinciale** nelle sue molteplici articolazioni per i soggetti titolari: Governo centrale e Provinciale, Ministero Pubblica Istruzione e Assessorato provinciale della pubblica Istruzione, Sovrintendenza e Intendenze scolastiche, Capi d'Istituto, Organizzazioni Sindacali (OO.SS.).

- Dalle due istituzioni citate derivano, per ciascuna, i documenti che regolano il settore e il profilo del personale che vi opera:

* **A livello ecclesiale:** il Concordato e le conseguenti intese (D.P.R. 751/85 e D.P.R. 202/90) - La Delibera nr. 41 della Conferenza episcopale italiana sul riconoscimento e la revoca dell'idoneità, promulgata il 21.9.1990 e la Deliberazione approvata dalla XXXIV Assemblea Generale della C.E.I. (6-10.5.1991), riguardante i criteri per il riconoscimento dell'idoneità, Documenti vari, in particolare quello dal titolo : **“Insegnare religione cattolica oggi “** del 19 Maggio 1991.(vedi in particolare art. 21 e anche la nota dell'U.C.N. /1989 per quanto attiene allo stato giuridico).

In sede locale: Lo Statuto degli insegnanti di religione cattolica - l'Intesa, in via di perfezionamento, tra Vescovo Diocesano e Presidente della Giunta Provinciale - L'intesa, sempre con l'Ordinario diocesano, sulla Legge Provinciale prevista **all'art. 13** delle nuove norme, L.P. con la quale si “provvede all'istituzione dei ruoli degli insegnanti e degli ispettori di religione distinti per gruppi linguistici“..

* **A livello statale:** Il Concordato e le conseguenti intese già ricordate - i diversi D.P.R. - Le Circolari Ministeriali e degli organi periferici - gli atti di nomina.

In sede locale: Leggi Provinciali (cf. programmi scuole elementari e medie - esami e scrutini - organi collegiali - normativa sulla scuola elementare L.P. 25/93 e sulla scuola materna D.P.G.P nr. 641/89, ecc.). In particolare le modifiche al D.P.R. del 10. 02.1983, n. 89.

In sintesi dalle note precedenti:

- . **l'insegnante di religione** accede alla scuola in riferimento a due soggetti istituzionali. Tale modalit  determina anche il suo identikit: **persona di scuola** a tutti gli effetti e **rapporto di comunione** con la Chiesa locale, quale valore irrinunciabile e permanente del servizio richiesto.
- . **La presenza della Chiesa nella scuola   un servizio** a un'istituzione che ha finalit  proprie e specifiche e che come tali vanno rispettate.

2. Lettura e analisi delle modifiche apportate al D.P.R. del 10. 02. 1983, nr. 89 e relativa sinossi.

Schematicamente:

- **L'art. 13** rappresenta una risposta all'esigenza di definire uno stato giuridico dignitoso per il personale insegnante di religione. Esso va comunque letto, interpretato e quindi coordinato con gli altri articoli delle norme.
- **L'art. 35** del testo precedente non   modificato e non   soppresso il comma 3 (cfr. art. 17 nuovo testo -). **Punti salienti:** idoneit  - nomina d'intesa - da precisare chi   l'autorit  scolastica competente (si propone Sovrintendente e Intendenti come per il personale di ruolo) - rinuncia e non esonero - 18 ore nella scuola elementare e 15 ore in quella secondaria - **ragione: qualit  didattica dell'insegnamento per il numero di classi esorbitante che un insegnante verrebbe ad avere** - (sar  da precisare che sono di insegnamento) e che, in aggiunta, andranno previste **le altre ore di servizio**, in modo tale che l'orario totale sia uguale a quello degli altri docenti, evitando privilegi che poi diventano premesse di "emarginazione". - da una fino a due ore settimanali per classe (da precisare, come proposta, **2 ore** nella scuola dell'obbligo).
- **L'art. 1, comma 2:** il personale insegnante rimane statale... alla Provincia sono delegate le attribuzioni dell'Amministrazione dello Stato **in materia di stato giuridico ed economico**. E questo dal 1° Gennaio 1996.
Comma 3: la Provincia ha la potest  di disciplinare con proprie leggi la materia di cui al comma 2 (come all'art. 13 e all'art. 7, comma 1).
- **N. B.:** **L'art. 13 va coordinato** con i commi **2 e 3** dell'**art. 1** e con i commi **1. 8. 9** (La Provincia istituisce appositi ruoli e disciplina con leggi proprie lo stato giuridico del personale insegnante - i contratti provinciali) **12. 16** (entrata e uscita sul resto del territorio nazionale) **18** (inquadramento nei ruoli previsti al comma 1, a partire dal 1° Gennaio 1996 per quanti sono in servizio alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 434/1996 e precisamente il **7 Settembre 1996**) dell'**art. 7**.
Certamente il comma 18 pu  essere meglio compreso anche alla luce del contenuto del comma 19.

Error! Bookmark not defined.

- **L'art. 13** ha dovuto essere formulato perché la potestà della Provincia di istituire "appositi ruoli", nel caso degli insegnanti e ispettori di religione, **viene attuata d'intesa con l'Ordinario diocesano**: ma l'istituzione di questo ruolo va compresa in quella degli "appositi ruoli" ricordati al comma 1 dell'art. 7 e del comma 3 dell'art.1.
- **L'art. 8** relativo all'aggiornamento del personale Docente: vi provvede la Provincia senza più l'intesa con il Ministero: vengono specificate diverse possibilità. Qui, con apposita intesa tra Provincia e Ordinario diocesano, andrà precisato il posto e il ruolo della Chiesa locale.
- **Art. 10, comma 1**: gli Ispettori scolastici, compresi quelli di religione, dipendono dal Sovrintendente e dagli Intendenti.
- **Art. 15**: sono a carico della Provincia gli eventuali maggiori oneri derivanti dai provvedimenti adottati dalla stessa in attuazione anche dell'art. 13.
- **Art. 11**: nulla cambia per quanto attiene alle procedure relative alle sperimentazioni.

Marino Gandelli
Ispettore per l'insegnamento della religione

%%%%%%%%%